DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1968

relativa ai metodi di cooperazione amministrativa idonei ad assicurare la libera circolazione dei prodotti dei settori dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine

(68/330/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma,

vista la decisione della Commissione del 17 luglio 1962 relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune (1),

considerando che l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine permetterà, per il fatto dell'applicazione di prezzi comuni, la libera circolazione all'interno della Comunità dei prodotti per i quali è applicato, nei confronti dei paesi terzi, un regime di prelievi agricoli o per i quali, in piú dei dazi doganali e in determinate condizioni, un tale regime può essere applicato ;

considerando che conviene determinare i metodi di cooperazione amministrativa idonei ad assicurare la libera circolazione dei prodotti di cui sopra ;

considerando che, tenuto conto delle informazioni fornite dai diversi Stati membri, si è avverato che, attualmente, per ragioni di ordine amministrativo, l'utilizzazione del certificato di circolazione del modello DD 4 costituirebbe il metodo piú appropriato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nonostante le disposizioni degli articoli 1, 3, paragrafo 2, 5, comma 4, e 6 della decisione della Commissione del 17 luglio 1962, il certificato di circolazione del modello DD 4 costituisce il documento giustificativo che permette di accertare che i prodotti di cui

— all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2),

— all'articolo 1, parte a) 2 e parti b) a g), del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3),

— all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4),

sono conformi ai requisiti prescritti per essere ammessi al beneficio del regime di scambi fra gli Stati membri.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1968.

Per la Commissione

V. BODSON

Membro della Commissione

(1) GU n. 76 del 24. 8. 1962, pag. 2140/62.

(2) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.